

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il credito per l'e-commerce agricolo***

di Luigi Scappini

In quest'ultimo anno il settore dell'agricoltura è stato particolarmente attenzionato da parte del Governo, sia con interventi restrittivi (leggasi ad esempio revisione della tassazione per le agroenergie), sia incentivanti. Tra questi si segnala l'istituzione, a mezzo dell'articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014, convertito con modifiche con Legge n. 116/2014, di un **credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche**.

Si anticipa sin da subito come i fondi messi a disposizione a copertura del credito siano, salvo incrementi in sede di Legge di stabilità, esigui, attestandosi in 500.000 euro per il 2014, 2 milioni di euro per il 2015 e, infine, 1 milione per il 2016.

Il credito di imposta ha trovato attuazione a mezzo del **D.M. 273/2015** a cui è seguito l'emanazione di una circolare esplicativa dal parte del Mipaaf.

Soggetti destinatari dell'agevolazione sono, come previsto dall'articolo 2 del decreto

1. le piccole e medie **imprese** e quelle diverse dalle pmi che producono **prodotti agricoli**, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e
2. le pmi che producono **prodotti agroalimentari**, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le spese che danno diritto al credito, sono quelle sostenute per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche con unico obiettivo quello avvio o sviluppo, se già esistente, le vendite dei prodotti agricoli via web.

Nello specifico, l'articolo 3 del decreto 273 vi ricomprende quelle relative a:

- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione e
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Le spese devono essere **effettivamente sostenute** secondo il criterio previsto dall'articolo 109 Tuir, inoltre, tale effettività deve risultare da un'apposita **attestazione** rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

Il credito spetta nella misura del **40% delle spese sostenute** e il suo limite massimo varia in ragione del soggetto richiedente.

Nello specifico, sempre l'articolo 3 del decreto 273/2015 individua i seguenti **limiti quantitativi**:

1. 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014;
2. sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrono le condizioni di cui alla precedente lettera a e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I;
3. 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I;
4. 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
5. 50.000 euro per le pmo che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e
6. 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

Ai fini dell'assegnazione del credito di imposta, le domande devono essere **presentate** tra il 20 e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'investimento al Mipaaf (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, determinerà, in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, l'ammontate concedibile alle singole imprese richiedenti.

Infatti, nel caso di richieste maggiori dei fondi stanziati, dovrà essere determinata la % di spettanza tramite il **rappporto** tra ammontare dei fondi e importo del credito spettante.

Al contrario, nel caso di richieste inferiori alla disponibilità, l'eccedenza non utilizzata andrà a incrementare il fondo per l'anno successivo.

Al termine dell'istruttoria, il Mipaaf dovrà emanare un decreto di concessione e darne formale comunicazione all'Agenzia delle entrate.

È solo a completamento di questo iter procedurale che l'impresa potrà utilizzare il credito

maturato esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni. Si ricorda inoltre come il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia.